

Fermo pesca anno 2024: domande entro il 4 luglio 2025

di [Celeste Vivenzi](#)


Publicato il 28 Giugno 2025

Prorogato il termine per richiedere l'indennità destinata ai lavoratori del settore pesca in caso di sospensione dell'attività. Requisiti, modalità e tempi precisi diventano decisivi per accedere al sostegno economico. Un'occasione da non perdere, ma solo per chi presenta tutto in regola e nei tempi previsti.

Fermo pesca 2024: più tempo per presentare le istanze, nuova scadenza al 4 luglio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato stampa con cui ha disposto la proroga al **4 luglio 2025 (alle 23:59)** per la presentazione delle istanze del Fermo pesca **annualità 2024**, previsto dal [decreto n. 1222 del 17 aprile 2025](#).

Nota: è riconosciuta in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di "arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio". Nel caso in cui le richieste superino gli stanziamenti le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.



Indennità fermo pesca anno 2024

Soggetti beneficiari

L'indennità di fermo pesca spettano ai lavoratori dipendenti delle imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. *Nota: sono esclusi invece gli armatori, i proprietari armatori imbarcati sulla nave e i titolari di impresa individuale imbarcati in quanto non è configurabile un*

rapporto di lavoro subordinato (tuttavia i soci proprietari dell'imbarcazione imbarcati possono usufruire dell'indennità previa autocertificazione del richiedente relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria).

Le tipologie di indennità spettanti

Le tipologie di indennità spettanti sono le seguenti:

- 1. Indennità per arresto temporaneo obbligatorio:** spetta per l'anno 2024 in caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, nella misura fino ad un importo massimo di 30 euro. *Nota: è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione di provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2024 sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio. I provvedimenti di sospensione possono essere nazionali o locali e devono riguardare: Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo; Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico; Pesca dei molluschi bivalvi; Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo. Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all'arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell'entrata in vigore del DM n. 274862/2024.*
- 2. Indennità per arresto temporaneo non obbligatorio:** spetta per l'anno 2024 nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro per un massimo di 40 giorni nell'arco dell'anno. *Nota: l'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, dunque, rimaste all'ormeggio ed è concessa qualora la sospensione dell'attività di pesca sia conseguente a: pesca dei molluschi bivalvi; pesca del pesce spada nel Mediterraneo; pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo. L'indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l'imbarcazione è rimasta completamente all'ormeggio e le cause ammesse includono: Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l'insabbiamento del porto; Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell'area; Malattia del comandante o di membri indispensabili dell'equipaggio; Misure nazionali o UE per specie specifiche; Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.*

Modalità di presentazione delle domande

Le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma **Fermo Pesca**, accessibile dal portale Cliclavoro. Il sistema prevede l'elaborazione automatica di due file:

1. **Scheda 9:** generata e precompilata dal sistema, da completare con: Causali e date del fermo (obbligatorio e non); Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione; Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo). *Nota: la Scheda 9 deve essere vistata dall'Autorità marittima e allegata all'istanza online.*
2. **File IBAN:** da compilare per ogni lavoratore richiedente l'indennità, allegando anche copia del documento d'identità e, se richiesto, certificazione dell'IBAN da parte della banca.

Si evidenzia che in base all'**art. 4 comma 7 del Decreto n. 1222 del 17 aprile 2025**, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità sono considerate inammissibili:

1. le istanze presentate dopo la data del 4 luglio 2025;
2. le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive della scheda 9 esclusivamente creata dall'applicativo, compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;
3. le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori.
4. nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore (eventuali **variazioni relative ai codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025**).
5. le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso l'applicativo "fermo pesca".

Celeste Vivenzi Sabato 28 giugno 2025